

## CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

### **Art. 1 Ambito di applicazione.**

1.1 I termini e le condizioni di seguito indicate si applicano ad ogni contratto stipulato tra Aiselli Cristian Inside Studio Architettura d'interni e/o Inside Group Technology s.r.l. in qualità di Fornitore e il Cliente in qualità di Committente, nel conferimento di incarichi per la realizzazione di modelli e/o ambienti tridimensionali, di render grafici e di ogni altra prestazione oggetto dei contratti particolari.

1.2 Le presenti Condizioni Generali trovano applicazione anche in assenza di un espresso richiamo alle stesse e sono valide ed efficaci per ogni incarico ricevuto dal Committente. Qualsiasi condizione, clausola o termine in deroga alle presenti Condizioni Generali sarà efficace soltanto se confermata per iscritto dalle Parti.

1.3 Le presenti Condizioni Generali sono rese note e opponibili mediante:

- sottoscrizione del Committente;
- pubblicazione nei siti web del Fornitore, nella sezione "Condizioni Generali";

1.4 Agli effetti contrattuali e giudiziari il domicilio legale delle Parti si intende elettivamente fissato per il Committente e per il Fornitore presso le rispettive sedi legali. Le comunicazioni si intendono ricevute e conosciute dalla data di ricezione del documento stesso inviato per lettera raccomandata A/R, ovvero tramite posta elettronica certificata.

### **Art. 2 Modalità di adesione al contratto.**

2.1 Il Committente dopo aver ricevuto da parte del Fornitore le Condizioni Generali, il preventivo e/o il contratto particolare, procede alla sottoscrizione e all'invio della documentazione tramite PEC all'indirizzo del Fornitore: per il fornitore Inside Group Technology Srl al seguente indirizzo [insidegrouptechology@pec.it](mailto:insidegrouptechology@pec.it). Per il fornitore Aiselli Cristian Inside Studio Architettura d'Interni [cristian.aiselli@geopec.it](mailto:cristian.aiselli@geopec.it). Il Committente dichiara la sede legale, il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e i codici contributivi. È richiesta l'apposizione di data, timbro e firma del legale rappresentante del Committente.

2.2 Il contratto non può essere ceduto a terzi, salvo consenso scritto del Fornitore.

2.3 I dati per l'intestazione delle fatture dovranno pervenire contestualmente all'invio della documentazione di cui all'art. 2.1. Qualsiasi errore di fatturazione deve essere comunicato al Fornitore entro 3 giorni dal ricevimento della fattura. Al Fornitore non saranno opponibili eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state comunicate per iscritto.

### **Art. 3 Durata del contratto.**

3.1 Salvo quanto espressamente indicato nelle condizioni particolari, il contratto è a tempo determinato di 18 mesi dalla sottoscrizione.

3.2 Il Committente dovrà adoperarsi per fornire tutti i mezzi e le indicazioni necessarie al fine di consentire l'avvio e il completamento dell'incarico da parte del Fornitore entro il suddetto termine. L'impossibilità sopravvenuta di esecuzione o eventuali ritardi nell'esecuzione o nel completamento dell'opera dovuti a causa dell'inerzia del Committente o comunque per cause non ascrivibili al Fornitore escludono la rinegoziazione del corrispettivo pattuito per l'intera opera commissionata.

### **Art. 4 Esecuzione del contratto.**

4.1 Al ricevimento della documentazione a mezzo PEC di cui all'art. 2 il Fornitore procederà all'emissione della fattura cui dovrà seguire il pagamento dell'importo entro i termini indicati. In caso di pagamento a mezzo bonifico è richiesto l'invio della distinta di avvenuto pagamento tramite e-mail. Solo a seguito di tali adempimenti il Fornitore darà inizio all'esecuzione della prestazione. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, temporanea o permanente, per causa di Forza Maggiore, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo: interruzione di energia elettrica, calamità naturali, violazione dei sistemi informatici, ecc. In tali ipotesi il Fornitore non sarà responsabile per il mancato adempimento e sarà tenuto ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto che non siano state colpite da tale evento di Forza Maggiore.

### **Art. 5 Pagamento anticipato.**

5.1 Il pagamento convenuto in unica soluzione dovrà essere corrisposto prima dell'avvio dell'esecuzione dell'opera commissionata. I pagamenti convenuti in più soluzioni saranno dovuti in soluzioni anticipate rispetto ai progressivi stati di avanzamento dell'opera e corrisposti prima dell'avvio di ogni fase di esecuzione. Le scadenze e le modalità di pagamento saranno indicati nell'offerta, nel contratto particolare e nelle fatture. In caso di mancato pagamento non sarà avviata o continuata alcuna prestazione.

### **Art. 6 Modifiche e integrazioni dell'opera.**

6.1 Le varianti dell'opera sono commissionate dal Committente esclusivamente in forma scritta e, se di rilevante entità, rinnovano il computo dei termini contrattuali, con conseguente rielaborazione dell'intero prezzo pattuito. Per le varianti non di rilevante entità, che potranno essere commissionate anche in forma non scritta, è applicata una tariffa oraria pari ad € 100,00 + IVA, ad integrazione del prezzo pattuito.

### **Art. 7 Consegna e verifica dell'opera.**

Salvo che l'oggetto del contratto particolare richieda modalità alternative, l'opera commissionata si riterrà consegnata a ogni effetto di legge con l'attivazione da parte del Fornitore della condivisione telematica degli elaborati digitali a favore del Committente, utilizzando il servizio di file hosting "WETRANSFER®" o simili. L'attivazione della condivisione pone il Committente nella condizione di eseguire la verifica dell'opera. Parimenti si riterranno consegnati nei termini che precedono gli elaborati parziali o intermedi rispetto ai progressivi stati di avanzamento dell'opera commissionata. Il Committente dichiara di essere edotto sulle modalità di utilizzo del ridetto servizio di file hosting.

**Art. 8 Clausola solve et repete.**

8.1 Ai sensi dell'art. 1462 c.c. il Committente non potrà sollevare eccezioni in ordine alle modalità di esecuzione della prestazione o in ordine a eventuali vizi o difformità dell'opera commissionata laddove non abbia adempiuto integralmente alle scadenze convenute le proprie obbligazioni pecuniarie derivanti dall'accettazione delle condizioni generali del contratto e/o dalla sottoscrizione delle condizioni contenute nel preventivo e/o nel contratto particolare.

**Art. 9 Sospensione della prestazione - Clausola risolutiva espressa – Divieto di Recesso *ad nutum*.**

9.1 Il ritardo del pagamento alle scadenze stabilite, anche di non rilevante entità, attribuisce al Fornitore la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1460 c.c.

9.2 Il ritardo del pagamento per una somma superiore al 10% dell'intero prezzo pattuito per l'opera commissionata attribuisce al Fornitore la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC. In nessun caso il Fornitore sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni subiti dal Committente.

9.3. In espressa deroga a quanto stabilito dalle norme del codice civile è esclusa la facoltà del Committente di recesso unilaterale *ad nutum*.

**Art. 10 Clausola penale contrattuale.**

10.1 In ogni caso di scioglimento anticipato del rapporto contrattuale per causa non ascrivibile al Fornitore, il Committente dovrà corrispondere a titolo di penale un importo pari al 30% del prezzo concordato per l'intera opera commissionata, oltre i compensi maturati per le prestazioni effettivamente svolte al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale, al netto della penale stabilita. Fatti salvi in ogni caso i maggiori danni subiti dal Fornitore.

**Art. 11 Liberatoria di utilizzo del materiale fornito dal Committente – Manleva.**

11.1 Il Committente dichiara di concedere al Fornitore e/o dei suoi aventi causa e/o società collegate, il diritto e la licenza, non soggetti ad alcun compenso e non esclusivi, di utilizzare, archiviare in catalogo, riprodurre e di esercitare tutti i diritti collegati in relazione al materiale inviato al Fornitore. Garantisce che nulla di quanto inviato è contrario a norme di legge e/o in violazione dei diritti di concorrenza, di marchio, di proprietà intellettuale o morale, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalle norme sul diritto d'autore, della proprietà intellettuale e industriale. Assicura che tutto il contenuto del materiale inviato è legittimamente detenuto e non viola alcun diritto o interesse di terzi.

11.2 Il Committente si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore da ogni rivendicazione da parte di terzi. Il Committente garantisce, in ogni tempo, il Fornitore contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione del Contratto.

**Art. 12 Diritto d'autore e proprietà degli elaborati originali – Spendita del nome e marchio.**

12.1 Il Committente acquisisce i diritti di sfruttamento economici dell'opera eseguita dal Fornitore nei limiti e con le finalità del contratto sottoscritto, con espresso divieto di modificarne le caratteristiche tecniche e/o estetiche, salvo autorizzazione scritta del Fornitore.

Il Fornitore rimane titolare della paternità dell'opera realizzata e si riserva la facoltà di utilizzarla per fini non economici, attraverso la pubblicazione su qualsiasi mezzo e/o supporto analogico o digitale (brochure, info-grafiche, sito web ufficiale del Fornitore) al fine di valorizzare l'immagine aziendale di Inside Group Technology s.r.l. e/o Aiselli Cristian Inside Studio Architettura d'Interni.

12.2 Salvo espresso diniego scritto dell'avente diritto il Fornitore si riserva la facoltà di poter indicare i propri Clienti/Committenti sul proprio sito web [www.insiderender.it](http://www.insiderender.it).

**Art. 13 Trattamento dei dati aziendali e personali.**

13.1 Il trattamento dei dati che riguardano il Committente avviene nell'ambito delle anagrafiche clienti e nel gestionale dei progetti del Fornitore. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 il Committente autorizza il Fornitore al trattamento dei propri dati personali e aziendali per l'esecuzione degli incarichi a esso affidati.

**Art. 14 Storno di dipendenti.**

14.1 Il Committente si impegna a non collaborare direttamente o indirettamente e/o assumere personale a qualsiasi titolo in organico presso il Fornitore nei successivi 3 anni dalla data di sottoscrizione della presente.

**Art. 15 Foro esclusivamente competente.**

15.1 Per tutte le controversie relative alle presenti condizioni generali nonché ai contratti particolari, tanto per quel che concerne l'interpretazione, la validità, l'esecuzione, la cessazione, la nullità o l'annullamento sarà esclusivamente

competente il Foro di Mantova, essendo concorde volontà dei contraenti di derogare la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge anche in via alternativa.

**Art. 16 Conoscenza e accettazione delle clausole.**

16.1 Il Committente conferma e riconosce che tutte le clausole e le condizioni della presente scrittura sono state oggetto di specifica trattativa. Dichiarò altresì di avere ricevuto copia della presente al momento della sottoscrizione.

16.2 L'invalidità e/o nullità di una o più clausole delle presenti condizioni o del contratto particolare non comporterà l'invalidità delle altre clausole; le Parti si impegnano a sostituire eventuali clausole invalide con altre che esprimano, per quanto possibile, le originarie intenzioni.

Luogo e data

---

Timbro e Firma Committente

---

**Il Committente dichiara di aver letto e acquisito piena conoscenza delle condizioni generali che precedono e dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. di approvare espressamente e specificatamente le seguenti clausole:**

**Art. 2.2 Divieto di cessione del contratto.**

**Art. 5 Pagamento anticipato.**

**Art. 8 Rinuncia alle eccezioni - Clausola solve et repete.**

**Art. 9.1 Sospensione della prestazione per inadempimento di non rilevante entità.**

**Art. 9.2 Clausola risolutiva espressa - Limitazione di responsabilità.**

**Art. 9.3 Divieto di recesso ad nutum - Esclusione del recesso unilaterale del Committente.**

**Art. 10 Clausola penale.**

**Art. 11.2 Manleva.**

**Art. 14 Storno di dipendenti.**

**Art. 15 Foro esclusivamente competente.**

Luogo e data

---

Timbro e Firma Committente

---